

REGOLAMENTO SEDI REGIONALI

Il Consiglio direttivo può predisporre l'apertura di sezioni sedi regionali quali sedi operative decentrate per meglio conseguire, in modo capillare, le finalità statutarie dell'Associazione.

La sezione regionale ha un ambito regionale per l'Italia e nazionale per gli stati stranieri e, al suo interno, possono essere autorizzate sezioni locali là dove sussista una presenza significativa di iscritti e la possibilità di attività statutaria decentrata e rispondente ad esigenze specifiche.

Per costituire una sezione regionale, diversa dalla sede centrale, è necessario che almeno 30 soci residenti nel territorio di pertinenza, con due anni di anzianità, siano iscritti ogni anno. Per il primo anno, l'attività della sezione sarà coordinata dal Consiglio direttivo.

La sezione regionale avrà una sede operativa dove riunirsi e tenere attività statutaria, non avrà gestione amministrativa autonoma, ma la sua attività sarà parte integrante dell'attività dell'associazione.

La sezione regionale è presieduta da un coordinatore che può partecipare con diritto di parola alle sedute del Consiglio direttivo e può richiedere, con specifiche motivazioni e se ciò non comporta gravosi spese di spostamento per i membri del direttivo, la convocazione del medesimo, con diritto di parola dei soci, presso la sede regionale per deliberare iniziative riguardanti specificatamente l'attività della sezione regionale.

Il coordinatore è eletto dagli iscritti del territorio di pertinenza della sezione regionale, con l'assenso del Consiglio direttivo, e resta in carica per tre anni; la sua carica dovrà essere sottoposta a nuovo assenso ogni qualvolta decade il Consiglio direttivo stesso.

La sezione regionale predispone un programma di iniziative da tenersi nel proprio ambito territoriale e lo presenta al Consiglio direttivo per l'approvazione.

Il 50% delle quote di iscrizione dei soci ordinari e aggregati del territorio regionale, dei contributi pervenuti a sostegno dell'associazione dal medesimo ambito verrà destinato all'attività autonomamente deliberata dalla sede regionale. I finanziamenti vincolati per specifiche attività legate al territorio verranno destinati alle finalità per cui sono stati concessi. Il finanziamento e il relativo programma dell'attività per cui viene concesso dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo. Il restante 50% delle entrate sopra descritte confluirà nei fondi disponibili per le attività programmate dalla sede centrale.

Le attività generali dell'associazione verranno decentrate, quando ne sussisteranno le condizioni attuative, anche negli ambiti regionali.

Il Consiglio direttivo nell'autorizzare l'apertura di una sezione regionale può predisporre vincoli particolari e può modificare anche il presente Regolamento.

Il Consiglio direttivo, constatata l'inefficienza della sezione regionale, il venire meno del numero minimo dei soci o il non rispetto delle finalità statutarie, con sua insindacabile decisione ne dispone la chiusura.